

AGEVOLAZIONI

Contributo a fondo perduto per i professionisti iscritti alle casse di previdenza private

di Caterina Bruno

Seminario di specializzazione

E-COMMERCE: TUTTE LE NOVITÀ A PARTIRE DAL 1 LUGLIO 2021

Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il prossimo 28 maggio scadrà il **termine per la presentazione delle istanze** per la fruizione del **contributo a fondo perduto (CFP)** previsto dall'[articolo 1 D.L. 41/2021](#) (c.d. **Decreto Sostegni**) al fine di compensare, almeno in parte, i gravi **effetti economici e finanziari** che si sono verificati a seguito della pandemia che ha colpito il nostro Paese e il resto del mondo.

L'Agenzia delle Entrate con la [circolare 5/E/2021](#) del 14 maggio scorso ha fornito una serie di chiarimenti in merito alle **modalità di accesso al contributo** a fondo perduto previsto per i lavoratori autonomi, inclusi, per quanto di specifico interesse, **i professionisti iscritti ad autonome casse** di previdenza private (i.e.: dottori commercialisti, ingegneri, avvocati, etc...).

Nell'ambito di detti chiarimenti si è occupata di individuare le sorti del **contributo previdenziale integrativo** che gli **iscritti agli ordini professionali** versano alla propria **cassa di previdenza** con il **meccanismo della rivalsa** addebitando in fattura ai propri clienti ed **assoggettando ad Iva** il medesimo contributo.

Al paragrafo 3.4 la circolare precisa che si è in presenza di somme che costituiscono **parte integrante della base imponibile Iva**, e che pertanto risultano **incluse nella nozione di fatturato** di cui all'[articolo 1, comma 4, D.L. 41/2021](#).

Al riguardo, il legislatore ha individuato nella **riduzione del «fatturato»**, così come declinato nella [circolare 15/E/2020](#), l'elemento presuntivo da cui dedurre la sussistenza di una contrazione dell'attività svolta a causa degli effetti della **pandemia Covid-19**.

Il **contributo a fondo perduto** previsto dall'[articolo 1, comma 4, D.L. 41/2021](#) spetta, infatti, a condizione che l'**ammontare medio mensile del fatturato** e dei **corrispettivi** dell'anno 2020 sia **inferiore almeno del 30 per cento** rispetto all'ammontare medio mensile del **fatturato e dei**

corrispettivi dell'anno 2019.

Allo stesso modo, detta differenza, **rappresentativa della riduzione del fatturato**, è indicata dalle norme per determinare l'ammontare spettante del **contributo a fondo perduto** destinato a **ristorare i soggetti** che risultano maggiormente **incisi dalla correlata crisi economica** ripristinando, almeno in parte, il livello ordinario dei flussi di liquidità generati dalla propria attività, altrimenti mancanti.

La circolare ha così chiarito che il **contributo integrativo previdenziale** addebitato in fattura dal professionista, con **esercizio della relativa rivalsa**, concorre alla determinazione del **fatturato** specificando che, diversamente, non rileva ai fini della determinazione del **limite di accesso al c.d. "CFP Covid-19"**.

Ciò significa che dette somme non concorrono al **superamento della soglia dei 10 milioni di Euro** oltre la quale è precluso l'accesso al CFP.

I chiarimenti resi dalla circolare in materia di **inclusione del contributo integrativo previdenziale** nel calcolo per il **riconoscimento e la determinazione del CFP** dovuto ai professionisti ai sensi del **D.L. 41/2021** valgono anche ai fini del **calcolo del CFP** previsto dal **nuovo Decreto Sostegni bis** approvato dal **Consiglio dei Ministri** nella seduta del 20 maggio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 maggio ed entrato in vigore il successivo 26 maggio.

Il **nuovo D.L. 73/2021** tra i provvedimenti adottati contempla il **rinnovo dell'erogazione dei contributi a fondo perduto** ampliando la platea dei beneficiari a **tutti i soggetti che risultano titolari di partita Iva attiva** alla data di entrata in vigore del nuovo Decreto.

La **nuova norma** prevede l'erogazione di **tre differenti forme di contributo**:

- un ulteriore CFP da erogarsi in misura **pari al 100 per cento del contributo già ricevuto**, previsto per coloro i quali abbiano presentato istanza (o la presentino entro il 28 maggio) ottenendo il riconoscimento del CFP previsto dall'[articolo 1 D.L. 41/2021](#) o, **in alternativa, se più favorevole**, un CFP da calcolare sulla base della differenza scaturente dal raffronto del fatturato realizzato nel periodo intercorrente **tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021** con quello conseguito nella corrispondente frazione dell'anno precedente;
- un CFP previsto per coloro i quali **non abbiano beneficiato** del CFP introdotto dal **D.L. 41/2021** che sarà rapportato alla **differenza di fatturato** realizzata nella medesima frazione dell'anno di cui sopra;
- un CFP previsto per i soggetti che abbiano subito un **peggioramento del risultato economico d'esercizio realizzato nel 2020** rispetto a quello ottenuto nel 2019, **al netto dei CFP** eventualmente già riconosciuti; con la precisazione che detto peggioramento sarà determinato **in misura percentuale** da un successivo decreto attuativo del MEF.

L'erogazione del CFP avviene mediante **accredito diretto sul conto corrente** bancario o postale ovvero, a scelta irrevocabile del contribuente, sotto forma di **credito d'imposta** da utilizzare esclusivamente **in compensazione**.

Lo **stanziamento del CFP** è rivolto a soggetti:

- **con partita Iva attiva** al momento di entrata in vigore del Decreto;
- che **non abbiano indebitamente percepito** o non abbiano **restituito** il contributo percepito ai sensi dell'[articolo 1 D.L. 41/2021](#);
- con ricavi o compensi realizzati **nel secondo periodo d'imposta** precedente l'entrata in vigore del Decreto **inferiori ai 10 milioni di Euro**.